

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/97 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 1997****che rettifica il regolamento (CE) n. 1887/97 che fissa i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,considerando che il regolamento della Commissione (CE) n. 1887/97 ⁽⁵⁾ ha fissato i valori forfettari all'importazione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata delle mele originarie di taluni paesi terzi;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato di tale regolamento; che è quindi necessario rettificarli;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfet-

tari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari che la compongono;

considerando che, per evitare di subire un eventuale pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili alle mele originarie di taluni paesi terzi, che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1887/97, sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1997.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si applica dal 27 al 29 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 79.